

PREVENZIONE INCENDI ATTIVITÀ COMMERCIALI: IL D.P.R. 151/2011

L'ambito di assoggettabilità della norma è l'**attività n. 69** del D.P.R. 151/2011 (locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m² comprensiva dei servizi e depositi).

Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

- ▶ *Regola tecnica prevenzione incendi attività commerciali*
- ▶ Il **D.M. 23/11/2018** contiene le norme tecniche da applicare alle **attività commerciali** in cui è prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a **400 m² comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti** (ossia le attività **numero 69**), sia esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che di nuova realizzazione

La nuova regola tecnica verticale prevede misure di prevenzione e protezione che varieranno in base alla dimensione, calcolata in metri quadri, e al numero di piani di cui si compone l'edificio:

- **più "leggere"** per le attività con superficie lorda fino a 1500 m²;
- **più stringenti** con il crescere dei metri quadri e con la presenza di aree a maggior rischio (ad esempio dove si effettuano lavorazioni pericolose o destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione, i muletti); tra i fattori a rischio ci sono anche i piani interrati.

aggiornato
dal **D.M. 14 febbraio
2020.**

**Regola Tecnica
Tradizionale:
D.M. 27 luglio 2010**

Nella RTV V.8 non sono previste specifiche indicazioni per le attività commerciali "**sotto soglia**" (superficie lorda non superiore a 400 m²).

- ▶ Sempre in base alle dimensioni e al numero dei piani, dovranno essere **rispettate le prescrizioni per la reazione e la resistenza al fuoco dei materiali**. Sulla base di questi elementi e della densità di affollamento attesa, bisognerà poi progettare l'esodo in caso di incendio.
- ▶ Le attività commerciali dovranno inoltre **dotarsi di sistemi di controllo degli incendi**, scegliendo ad esempio gli estintori in base agli effetti attesi sugli utenti che frequentano le strutture, di sistemi di allarme e per la rilevazione dei fumi. Si dovranno adottare particolari accorgimenti di sicurezza degli impianti tecnologici.

La RTV V.8 stabilisce, al par. V.8.2, le seguenti definizioni applicabili alle attività commerciali che integrano quelle, di carattere generale, presenti nel Cap. G.1:



Quali?

- ▶ **attività commerciale:** attività costituita da una o più aree di vendita; comunicanti anche afferenti a responsabili diversi, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti;
- ▶ **spazio comune:** area a servizio di più aree di vendita (es.: atrii, gallerie, sistemi di collegamento quali corridoi, scale, ...);
- ▶ **mall:** galleria interna all'attività commerciale anche su più piani su cui si affacciano le aree di vendita, i relativi servizi e depositi;
- ▶ **vendita da retrobanco:** attività commerciale con limitati spazi aperti al pubblico per la vendita e l'esposizione dei beni. In queste attività la vendita viene effettuata al banco, ordinando i beni che vengono prelevati dagli addetti dell'attività commerciale (es.: autoricambi, ferramenta, distributori di materiale elettrico, idraulico, ecc.);
- ▶ **articoli pirotecnici NSL:** articoli pirotecnici non soggetti a licenza per la minuta vendita di esplosivi ai sensi del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.

La RTV V.8 prevede, al par. V.8.3, le seguenti classificazioni:

in relazione alla superficie lorda utile A:

- AA: $A \leq 1500 \text{ m}^2$;
- AB: $1500 \text{ m}^2 < A \leq 3000 \text{ m}^2$;
- AC: $3000 \text{ m}^2 < A \leq 5000 \text{ m}^2$;
- AD: $5000 \text{ m}^2 < A \leq 10000 \text{ m}^2$;
- AE: $A > 10000 \text{ m}^2$.



CLASSIFICAZIONE

- ▶ Nel computo della superficie lorda utile A, oltre alle aree destinate alla vendita, devono essere considerate solo le aree destinate a servizi, depositi e spazi comuni coperti direttamente funzionali all'attività commerciale, così come definite al successivo comma 2. Ad esempio, non si considerano aree direttamente funzionali quelle delle attività produttive o artigianali eventualmente presenti nell'opera da costruzione, anche se comunicanti con l'attività commerciale.
- ▶ La superficie lorda utile A è impiegata per l'individuazione delle misure di sicurezza e non ai fini del campo di applicazione della presente regola tecnica.

in relazione alla quota dei piani h:

- HA: $-1 \text{ m} \leq h \leq 6 \text{ m}$;
- HB: $-5 \text{ m} \leq h \leq 12 \text{ m}$;
- HC: $-10 \text{ m} \leq h \leq 24 \text{ m}$;
- HD: tutti gli altri casi non rientranti nella classificazione precedente.

CLASSIFICAZIONE ATTIVITA' FUNZIONALI

- TA: aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico;
- TB1: aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico in numero limitato ed accompagnato da addetti;
- TB2: aree per vendita da retrobanco comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico, di superficie $\leq 100 \text{ m}^2$;
- TC: aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi, di superficie $> 200 \text{ m}^2$;
- TK1: aree collegate ad aree TA ove si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione, aventi superficie $> 150 \text{ m}^2$;
- TK2: aree esterne all'opera da costruzione, coperte o scoperte, destinate anche temporaneamente allo stoccaggio, alla movimentazione ed al carico/scarico delle merci, al deposito dei materiali di scarto e degli imballaggi
- TM1: depositi con carico di incendio specifico $q_f > 600 \text{ MJ/m}^2$, aventi superficie $> 200 \text{ m}^2$;
- TM2: depositi con carico di incendio specifico $q_f > 1200 \text{ MJ/m}^2$;
- TM3: depositi di articoli pirotecnici NSL, con quantitativi netti di manufatti $\leq 150\text{kg}$;
- TT1: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
- TT2: aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione; nota ad esempio muletti, transpallet, macchine per la pulizia con uomo a bordo, ecc.
- TZ: altre aree.

► Sono considerate

aree a rischio specifico

(capitolo V.1) almeno le seguenti aree:

TK1, TK2, TM2, TM3, TT2.

Al par. V.8.4 la RTV specifica, in merito alla **valutazione del rischio di incendio**, che **la progettazione** della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al **Cap. G.2** e che i **profili di rischio** sono determinati secondo la metodologia di cui al **Cap. G.310**.

Punti Chiave per la Sicurezza

- **Attività promiscue (Attività 73 - DPR 151/2011):** I centri commerciali spesso presentano diverse attività con diversi responsabili all'interno dello stesso edificio. È necessario inquadrare le parti comuni (Attività 73) insieme alle singole attività commerciali (Attività 69).
- **Gestione della sicurezza:** Il piano di emergenza deve gestire l'evacuazione di un elevato numero di persone, inclusa l'attivazione dei sistemi automatici.
- **Accostamento autoscale VVF:** Garantire la possibilità per i Vigili del Fuoco di operare dall'esterno (spazi scoperti).

Al par. V.8.5 la RTV specifica, in merito alla strategia antincendio, che devono essere applicate tutte le misure antincendio della RTO attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando le indicazioni (di seguito riportate) complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

Strategia antincendio

1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 3.
2. Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e, ove pertinenti, le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali.
3. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

V.8.5.5 Gestione della sicurezza antincendio

- ▶ 1. Le attività commerciali con sistemi d'esodo comuni rispetto ad altre attività (Capitolo S.3.10) devono adottare la GSA (Capitolo S.5) di livello di prestazione III.
- ▶ 2. La GSA in condizione ordinarie (Capitolo S.5) deve prevedere specifiche procedure per la verifica e l'osservanza delle limitazioni e delle condizioni di esercizio previste nella progettazione delle singole aree dell'attività.

Nota Le limitazioni e le condizioni previste nella progettazione (es. per i gruppi di materiali ai fini della reazione al fuoco, i valori del carico d'incendio specifico, le larghezze utili delle vie d'esodo, ...) devono essere garantiti anche durante le fasi di approvvigionamento e movimentazione delle merci o in occasione di allestimenti temporanei promozionali o di spettacolo viaggiante.

- ▶ 3. Le attività classificate AC+HC, AD+HB, AD+HC, AE o HD devono prevedere il centro di gestione delle emergenze in apposito locale (Capitolo S.5.6.7, comma 2, lettera b).

Devono essere applicate le prescrizioni del Cap. V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti.

Pertanto, se il fabbricato nel quale è inserita l'attività commerciale, presentasse facciate combustibili, dovrebbe essere applicata anche la V.13 *“Chiusure d'ambito degli edifici civili”*.

Più in dettaglio, per le misure antincendio esaminate nella RTV V.8, è previsto quanto segue:

Per la classificazione in relazione alla quota dei piani h possono essere **omesse le quote dei piani dei percorsi di collegamento dell'attività commerciale con altre attività (es.: autorimesse, locali di pubblico spettacolo, ecc.)**.

Sempre in base alle dimensioni e al numero dei piani, dovranno essere rispettate le prescrizioni per:

la reazione al fuoco dei materiali; la resistenza al fuoco dei compartimenti; l'esodo;
la gestione della sicurezza antincendio; il controllo dell'incendio; la rivelazione ed allarme;
il controllo di fumi e calore; la sicurezza degli impianti tecnologici

Guida INAIL per la prevenzione incendi nei centri commerciali

L'INAIL, in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ha realizzato la nuova guida sulla **prevenzione incendi per le attività commerciali con superficie lorda superiore a 400 m²**.

La pubblicazione presenta un caso studio di progettazione di un centro commerciale oggetto di **ristrutturazione**, confrontando gli esiti risultanti dall'applicazione:

- del **D.M. 27/07/2010** (la regola tecnica tradizionale "pre Codice");
- della Regola Tecnica Verticale v.8 approvata con il **D.M. 23/11/2018**.

Nell'esempio l'attività è adibita ad esposizione e vendita all'ingrosso e al dettaglio; il centro commerciale, costituito da un edificio isolato, si sviluppa secondo due piani fuori terra ed un piano seminterrato prevalentemente adibito ad autorimessa, ospita 42 unità di vendita di varia natura e ha dimensioni in pianta pari a circa 146 x 54 m con una quota pari a 10,15 m rispetto alla quota del piazzale esterno.